

Parti

Ricorrenti: Ronny Verest, Gaby Gerards

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, nei limiti in cui essa è idonea a dar luogo, in sede di applicazione di una clausola di progressività contenuta in una convenzione contro la doppia imposizione, a un'aliquota dell'imposta sui redditi più elevata per la sola ragione che il metodo di determinazione dei redditi dei beni immobili fa sì che i redditi derivanti da beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro siano valutati ad un importo superiore a quelli derivanti da beni del genere situati nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia l'effetto della normativa in esame nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 352 del 30.11.2013

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-491/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/114/CE — Articoli 6, 7 e 12 — Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio — Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva — Margine di discrezionalità delle autorità competenti)

(2014/C 409/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Mohamed Ali Ben Alaya

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L'articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l'intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.

⁽¹⁾ GU C 344 del 23.11.2013